

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 47-8732

Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti". Disposizioni, per il 2024, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di 420.000,00 euro, a valere sul capitolo n. 184165/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-202



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 47-8732/2024/XI

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti". Disposizioni, per il 2024, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di 420.000,00 euro, a valere sul capitolo n. 184165/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;

con Comunicazione della Commissione europea sono stati dettati gli Orientamenti dell'Unione europea Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022- 2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022);

gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2022-2027 (2022/C 485/01), in particolare al punto 1.2.1.5. prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;

il Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie L, n. 327 del 21 dicembre 2022);

l'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti" del suddetto Regolamento stabilisce che gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 se soddisfano le condizioni generali di cui al Capo I del Reg (UE) n. 2472 e quelle specifiche previste dall'art. 29;

ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento (UE) n. 2472/2022, è necessario trasmettere alla Commissione europea, attraverso la piattaforma SANI 2, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del suddetto regolamento nel formato standardizzato (di cui all'allegato II del Reg. UE n. 2472/2022), insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Premesso, inoltre, che:

- la specie lupo ha ormai occupato tutto il territorio regionale, come attestato dalla pubblicazione "Il lupo in regione Piemonte 2020/2021", quale relazione tecnica dell'attività di monitoraggio nazionale nell'ambito del Piano di Azione del lupo ai sensi della Convenzione ISPRA MITE e nell'ambito del Progetto LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU (pubblicazione giugno 2022);
- i cambiamenti intervenuti sull'arco alpino negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione di vaste zone di territorio montano sono elementi chiave per spiegare il ritorno di tale fauna selvatica ormai scomparsa dal territorio regionale;
- la presenza del suddetto predatore è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate al settore zootecnico, in relazione ai danni da predazione;
- nel corso del 2023 sono stati registrati dai Servizi Veterinari sul sistema informativo regionale ARVET n. 560 accertamenti per predazione al bestiame domestico, per un totale di n. 1.501 capi coinvolti (1.009 morti, 88 feriti e 404 dispersi).

Ritenuto, pertanto, necessario rafforzare le misure di risarcimento dei danni, tenuto conto dell'importanza per l'economia regionale della presenza e della redditività degli allevamenti posti in aree marginali, collegati strettamente alla produzione ed al commercio di prodotti agroalimentari tipici (fra i quali, ad esempio, i formaggi DOP), nonché dell'importanza della presenza degli allevatori quale presidio a salvaguardia dell'assetto idrogeologico e paesaggistico regionale, oltre che favorire una maggiore accettazione sociale della presenza del lupo nelle zone rurali.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, al fine di promuovere azioni atte a diminuire l'impatto del lupo sulla realtà socioeconomica regionale e, in particolare, sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale estensiva in rapporto alla presenza del predatore, il sostegno agli allevatori piemontesi, nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità sul territorio regionale, ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire i contenuti della misura di sostegno finanziario a copertura dei danni provocati da animali protetti ai sensi del sopra citato articolo 29 del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022 tramite la concessione degli indennizzi per i danni provocati dai grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, stimando di destinare euro 420.000,00 per l'anno 2024.

Visti:

- la Legge regionale 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 420.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo n. 184165/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024.

Richiamata la Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.) istituito con Legge regionale 16/2002.

Richiamato, altresì, l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 8 della Legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 relativi ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 420.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare, per il 2024, la Misura di sostegno finanziario a copertura dei danni provocati da animali protetti, ai sensi dell'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti" del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022 (ABER), di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando euro 420.000,00;
- di stabilire che l'attuazione della suddetta misura sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica da parte della Commissione Europea (SANI 2), corredata dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla medesima misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura stessa;
- di stabilire che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 420.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo n. 184165/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, in particolare, di provvedere alla trasmissione alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, delle informazioni sintetiche relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuto di stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. DGR-8732-2024-All_1-Allegato_1.pdf



CRITERI E MODALITÀ PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI PROVOCATI DA GRANDI CARNIVORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del Programma regionale di intervento per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni al patrimonio zootecnico piemontese ed è istituito, con riferimento alla normativa europea, ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022-2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022) che al punto 1.2.1.5, prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti e del Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede all'articolo 29: "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti".

Art. 1

Areale e periodo di applicazione

Il Programma regionale di intervento per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni al patrimonio zootecnico piemontese si applica a tutto il territorio della Regione Piemonte per gli eventi predatori relativi al periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.

Art. 2

Oggetto

Gli indennizzi sono erogati esclusivamente agli allevatori che NON si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal presente documento e che abbiano messo in atto almeno un sistema di difesa di cui agli artt. 7 e 8, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022 - 2027.

Art. 3

Beneficiari

Allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale, in qualità di Piccole e Medie Imprese e micro imprese.

Per allevatore si intende il detentore, al momento della predazione, dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ed iscritto all'anagrafe regionale agricola.

Art. 4

Norme generali

Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede all'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti", e riguardano i danni per gli animali uccisi, feriti o dispersi per i quali, a seguito di riscontro da parte dei veterinari ASL o da soggetti con queste convenzionati, risulti la predazione da grande carnivoro protetto.

Si definiscono "**danni diretti**" i capi uccisi direttamente dal predatore durante l'attacco, mentre per "**danni indiretti**" si intendono tutti gli altri danni conseguenti all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale.

Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso.

L'indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui i dati del verbale di accertamento di predazione siano presenti sulla piattaforma regionale ARVET (www.arvet.reteunitaria.piemonte.it).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO

Per tutte le specie l'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato o disperso, facendo riferimento alla tabelle ISMEA, qualora non fosse presente la categoria, ci si avvarrà del prezzario della Camera di Commercio di Cuneo (o altra idonea documentazione).

L'indennizzo è aumentato del 15 per cento qualora l'animale sia stato accertato come gravido da parte dei veterinari ASL.

Per accedere al contributo, è necessaria, ai sensi del Reg UE 2472/22, la messa in atto di idonee misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nell'art 7, fatti salvi i casi in cui sia impossibile l'attivazione delle misure di cui sopra; detta eventualità dovrà essere riportata sul verbale di accertamento dai veterinari ASL, o da soggetti con queste convenzionati, incaricati del sopralluogo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO INDIRETTO

L'indennizzo, nel caso di animali feriti è pari all'80 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate al netto dell'IVA, fino ad un massimo pari al valore del capo stesso.

La spesa sostenuta dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida a fini fiscali) deve essere direttamente connessa con l'evento di predazione: a titolo di esempio, le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se nella fattura sono riportate le matricole dei feriti così come da verbale di predazione.

Le spese di cui sopra saranno riconosciute se il relativo documento fiscale è stato emesso entro 30 giorni dall'evento predatorio che ne ha causato il ferimento.

E' riconosciuto inoltre un indennizzo forfetario per il risarcimento dei danni indiretti alle perdite di produzione, fissato in:

- 100 euro per mandrie/greggi fino a 100 animali al pascolo con un minimo di:
 - 10 capi tra le specie: bovina, equina, altre specie di interesse zootecnicooppure
 - 20 capi tra le specie: ovina, caprina, avicunicola;
- 300 euro per mandrie/greggi superiori a 100 animali al pascolo;
- ai punti precedenti si aggiunge un importo di 0,40 euro per animale, fino a 500 animali e 0,20 euro per le mandrie/greggi superiori a 500 animali.

In caso di gestione della mandria/gregge in lotti o di un gruppo di animali isolati dal resto della mandria, viene preso in considerazione solo il lotto o il gruppo isolato attaccato.

L'indennizzo forfetario potrà essere riconosciuto una sola volta per le predazioni avvenute durante il periodo previsto dal presente programma per lo stesso gruppo di animali.

Le richieste di indennizzo forfetario e/o delle spese veterinarie e farmaceutiche potranno essere effettuate solo congiuntamente ad una richiesta di indennizzo per animale morto a causa di evento predatorio.

Gli indennizzi del presente articolo, non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

Art. 5

Cause di esclusione dall'indennizzo

Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- i capi di bestiame predati che non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- i capi feriti/dispersi privi di matricola, perché non ancora identificati;
- a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui agli artt. 7 e 8 così come certificati dal verbale di predazione;
- i danni a capi per i quali l'allevatore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- i danni non certificati dal veterinario ASL o da soggetti con questa convenzionati;
- le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate;
- nel verbale di accertamento della predazione il danno da grande carnivoro (lupo/canide) risulta dubbia, esclusa o inverificabile;

Art. 6

Disposizioni per l'apicoltura

Nel caso di predazioni da orso l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- alveare censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 7 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022-2027;
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da soggetti con questa convenzionati o da altra Autorità designata, sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di sciami o famiglia/nuclei (così come definiti in BDN) danneggiati e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal bando.

Art. 7

Sistemi di difesa e caratteristiche

Si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di difesa del bestiame dalla predazione da grandi carnivori:

A. Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro.

La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza.

L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

B. Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

C. Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Dovranno essere presenti almeno 6 ordini di cavi, montati su isolatori adeguati, (indicativamente montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm). Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

D. Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici e per il ricovero notturno.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 120 cm (fuori terra), con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

E. Recinzione mobile elettrificata multifilo

Finalità: la recinzione mobile elettrificata multifilo è facilmente spostabile e ha la funzione principale di mantenere coeso il bestiame ed evitare che i soggetti più giovani possano uscire dal recinto sfuggendo alla capacità di protezione dei capi adulti per il ricovero notturno.

Caratteristiche: Deve essere costituita da almeno 2 fili conduttori (altezza da terra: 30 cm e 90 cm) posizionati su paleria principale di sostegno in essenze legnose resistenti alla marcescenza, intervallate da paleria sintetica e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. I conduttori, l'elettrificatore, la batteria, il pannello solare e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

F. Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge/mandria durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

G. Sistemi di prevenzione diversi

Sono considerati sistemi di prevenzione il ricovero notturno in stalla o sistemi di pascolo in paddock annessi ad una stalla completamente recintati con sistemi amovibili di pali e traverse in numero e altezze adeguate (minimo 2 con altezza da terra a 30 cm e 90 cm) allo scopo di evitare che i soggetti più giovani possano uscire dal recinto.

Art. 8

Modalità di ammissione all'indennizzo

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'allevatore dovrà aver messo in atto al momento della predazione almeno un sistema di difesa secondo il seguente schema:

SISTEMA DI DIFESA AMMESSO AI FINI DELL'INDENNIZZO	NOTTE			GIORNO		
	BOVINI EQUIDI	OVICAPRINI AVICUNICOLI	ALTRE SPECIE	BOVINI EQUIDI	OVICAPRINI AVICUNICOLI	ALTRE SPECIE
	CANI DA GUARDIANIA (Art. 7-lett. F)	CANI DA GUARDIANIA (Art. 7-lett. F)	CANI DA GUARDIANIA (Art. 7-lett. F)	CANI DA GUARDIANIA (Art. 7-lett. F)	CANI DA GUARDIANIA (Art. 7-lett. F)	CANI DA GUARDIANIA (Art. 7-lett. F)
	RECINZIONE (Art. 7-lett. A, B, C, D, E)	RECINZIONE (Art. 7-lett. A, B, C, D)	RECINZIONE (Art. 7-lett. A)	RECINZIONE (Art. 7-lett. A, B, C, D, E)	RECINZIONE (Art. 7-lett. A, B, C, D)	RECINZIONE (Art. 7-lett. A)
PADDOCK RECINTATI - RICOVERO NOTTURNO (Art. 7-lett. G)	RICOVERO NOTTURNO (Art. 7-lett. G)	PADDOCK RECINTATI - RICOVERO NOTTURNO (Art. 7-lett. G)	PADDOCK RECINTATI (Art. 7-lett. G)	PRESENZA CONTINUA DEL PASTORE	PADDOCK RECINTATI (Art. 7-lett. G)	

Art. 9

Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di indennizzo per le predazioni devono essere presentate attraverso apposita procedura SIAP (sistema informativo agricolo piemontese) dal detentore degli animali al momento della predazione.

Potrà essere inoltrata una sola domanda (anche riferita a più eventi predatori) per bando e per beneficiario.

Art. 10

Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie

Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità a cura del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche". Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche".

Il Settore A17010C – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" provvederà ad eseguire l'istruttoria delle domande ammissibili ed i controlli in situ ed al termine redigerà la determinazione dirigenziale di concessione e di liquidazione. Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A17010C – "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali".

Art. 11

Erogazione dei contributi

Gli aiuti saranno liquidati, tramite l'Organismo pagatore regionale ARPEA.